

L'importanza della politica finanziaria cantonale e la sua efficacia secondo il diritto finanziario grigione

Autor(en): **Pesenti, Amos / Rathgeb, Christian / Brasser, Urs**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **90 (2021)**

Heft 2: **Diritto ; Storia ; Religione ; Teatro**

PDF erstellt am: **30.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-953500>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

AMOS PESENTI – CHRISTIAN RATHGEB – URS BRASSER

L'importanza della politica finanziaria cantonale e la sua efficacia secondo il diritto finanziario grigione

Introduzione

Il Cantone dei Grigioni riesce a fornire un servizio pubblico adeguato e corrispondente ai bisogni della collettività solamente se i suoi compiti sono eseguiti con efficacia ed efficienza in una circostanza in cui il rispettivo finanziamento è garantito nel corso del tempo. La conduzione di una politica finanziaria sostenibile assicura che ciò avvenga.

Il diritto finanziario del Cantone dei Grigioni svolge una funzione essenziale nei confronti della politica finanziaria e della sua attuazione tramite la gestione delle finanze pubbliche. Conoscere e comprendere questo aspetto del diritto in generale è di fondamentale importanza per operare con successo nel contesto delle finanze pubbliche sia a livello cantonale che comunale. Il diritto costituzionale, per esempio, definisce e regola le aree di competenza, nonché i campi di responsabilità per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e per il soddisfacimento delle rispettive esigenze finanziarie. La gestione delle finanze pubbliche è invece disciplinata e regolata dalle leggi e dalle rispettive ordinanze cantonali.

Il presente contributo analizza le particolarità delle finanze pubbliche gestite oggi dal Cantone dei Grigioni, offrendo alcuni spunti di riflessione sull'importanza della politica finanziaria e sulla sua efficacia secondo il diritto finanziario grigione. Queste riflessioni costituiscono la base per una comprensione approfondita dell'orientamento strategico della politica finanziaria cantonale, del suo coordinamento tattico e delle sfide da affrontare nel corso del tempo.

Importanza e orientamento strategico

La “promozione del benessere e della comune prosperità” è uno dei compiti fondamentali dello Stato. Si tratta tra l'altro di un compito di interesse pubblico previsto anche dall'art. 2 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost. fed.; RS 101). Un prerequisito fondamentale per l'esecuzione di questo compito è la messa a disposizione di finanze pubbliche in buona salute, ovvero la conduzione di una politica finanziaria sostenibile.¹ La salvaguardia del carattere sostenibile

¹ Alcuni dei concetti esposti in questo contributo, soprattutto quelli in riferimento all'orientamento strategico della politica finanziaria cantonale, sono discussi e approfonditi anche in CHRISTIAN RATHGEB – URS BRASSER – AMOS PESENTI, *Die finanzpolitischen Richtwerte zur Steuerung des Kantonshaushalts im bündnerischen Finanzrecht*, in «Zeitschrift für Gesetzgebung und Rechtsprechung in Graubünden», vol. 39, n. 3 (2020), pp. 106-108.

delle finanze pubbliche come pure l'adempimento efficace ed efficiente dei rispettivi compiti permettono all'apparato statale di fornire un servizio pubblico adeguato e corrispondente ai bisogni della collettività, senza tuttavia appesantire eccessivamente il carico fiscale nei confronti sia delle generazioni presenti che di quelle future.

La politica finanziaria messa in atto dal Cantone dei Grigioni è il pilastro portante su cui si fonda la gestione delle finanze cantonali, la cui competenza spetta solitamente al Governo, mentre la rispettiva responsabilità è anche del Gran Consiglio. La politica finanziaria cantonale fa in particolare riferimento a tutte quelle decisioni di carattere politico che riguardano le spese e i ricavi totali nei conti di gestione finanziaria durante un qualsiasi periodo di esercizio contabile. Le norme fondamentali del suo ordinamento sono l'espressione tipica dei principi applicati abitualmente nell'ambito della finanza pubblica. Questi principi forniscono il punto di partenza per l'orientamento strategico e quindi per l'attuazione di una politica finanziaria volta a una gestione sostenibile delle finanze cantonali. I principi di politica finanziaria applicati dall'apparato cantonale trovano origine soprattutto nella Costituzione del Cantone dei Grigioni (Cost. GR; CSC 110.100), nella Legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni (LGF; CSC 710.100) e nell'Ordinanza sulla gestione finanziaria cantonale (OGFC; CSC 710.110). Di seguito sono esposti alcuni di questi principi,² la cui natura concettuale è da ricercare in ispecie nell'art. 93 cpv. 1 Cost. GR, come pure nell'art. 5 cpv. 1 LGF.

Per il Cantone dei Grigioni le finanze pubbliche sono in buona salute se le spese e i ricavi totali ai sensi dell'art. 3 LGF rimangono stabilmente in equilibrio durante il periodo di esercizio contabile preso in esame, anche tenendo conto dell'andamento della congiuntura economica sul territorio cantonale (art. 93 cpv. 2 Cost. GR). Il debito pubblico – che è ugualmente definito secondo i criteri del “nuovo modello contabile armonizzato” (art. 11 cpv. 2 LGF) – è analogamente contenuto entro dei limiti accettabili e, se possibile, periodicamente ridotto di volume, a prescindere però dal capitale proprio dichiarato in conformità all'art. 2b cpv. 1 OGFC.

L'equilibrio finanziario è da raggiungere almeno a medio termine (art. 6 cpv. 1 LGF). Questa condizione di equilibrio è garantita, tra l'altro, se la crescita della spesa è pienamente compensata dalla crescita simultanea dei ricavi come pure proporzionale alla crescita economica nel corso del tempo (art. 6 cpv. 2 LGF). In periodi di espansione economica, l'apparato cantonale genera nel limite del possibile avanzi di esercizio (art. 6 cpv. 3 LGF). Così facendo, esso mette in atto una specie di meccanismo correttivo utile per far fronte ai periodi di recessione economica (come del resto è anche auspicato dall'art. 100 cpv. 4 Cost. fed.), durante i quali i disavanzi di esercizio sono temporaneamente acconsentiti. Disavanzi permanenti e strutturali sono invece da evitare. Secondo l'art. 2b cpv. 3 OGFC il capitale proprio non è sostanzialmente disponibile per coprire i disavanzi strutturali che insorgono permanentemente nel tempo.

² I principi di politica finanziaria relativi al periodo di pianificazione 2021–2024 sono elencati e descritti anche in *Botschaft Regierungsprogramm und Finanzplan 2021–2024*, Kanton Graubünden, n. 8/2019–2020, p. 480.

L'orientamento a medio termine della politica finanziaria garantisce sostenibilità e crea così fiducia nei confronti dell'apparato cantonale. L'espressione "medio termine" fa generalmente riferimento a un ciclo economico di una «durata compresa tra quattro e otto anni» (art. 2a cpv. 2 OGFC). La gestione delle finanze cantonali durante ciascun ciclo economico necessita dell'applicazione di una particolare disciplina finanziaria, soprattutto in periodi di espansione economica. Con le risorse disponibili – o i "crediti" stanziati secondo l'art. 14 LGF – è finanziato un numero massimo possibile di «compiti di interesse pubblico» da eseguire nel tempo ai sensi dell'art. 76 cpv. 1 Cost. GR, presupponendo comunque un esame periodico degli stessi compiti «in base ai criteri della necessità, dell'efficacia e della possibilità di finanziamento» (art. 78 Cost. GR). Le risorse finanziarie sono impiegate in modo «economico ed efficace» (art. 93 cpv. 1 Cost. GR), eventualmente anche quando l'apparato cantonale è chiamato a intervenire finanziariamente durante i periodi di recessione economica.

Il mantenimento dell'autonomia finanziaria (perfino in relazione alla Confederazione ai sensi dell'art. 2 Cost. GR) è un aspetto cruciale per la gestione sostenibile delle finanze cantonali. Consolidare il livello dei ricavi totali, riducendo eventualmente la dipendenza da fonti di finanziamento federali e quindi rafforzando il potenziale di risorse *in loco*, è un prerequisito necessario per gestire autonomamente le finanze cantonali e garantire così il finanziamento dei compiti di interesse pubblico nel corso del tempo. A tale riguardo, oltre alla perequazione finanziaria secondo l'art. 135 Cost. fed., il Cantone dei Grigioni fa anche affidamento alla solidarietà intercantonale.

Nel confronto intercantonale, la posizione del Cantone dei Grigioni a livello di competitività fiscale è mantenuta a medio termine e, all'occasione, migliorata a lungo termine. Un fattore decisivo per il mantenimento di questa posizione è l'adozione di una politica fiscale prevedibile e, se possibile, volta all'applicazione di un carico fiscale relativamente basso per le persone fisiche e giuridiche. I contribuenti devono poter prevedere con anticipo il carico fiscale da sostenere nel prossimo futuro (in linea con gli artt. 94 e 95 Cost. GR), come pure essere trasparentemente informati sul modo in cui i proventi delle imposte cantonali sono spesi e sul fatto che tali spese siano effettuate nel rispetto dei bisogni della collettività.

Nonostante sostenibilità e trasparenza siano garantiti nel corso del tempo, il cambiamento progressivo della società e l'evoluzione continua dell'economia obbligano l'apparato cantonale ad adattarsi al "nuovo" contesto socioeconomico e, se necessario, a reagire in modo tempestivo ad ogni mutamento. Un certo margine di manovra in materia di gestione delle finanze cantonali è garantito in maniera tale da agire adeguatamente anche di fronte alle circostanze avverse. Per quanto possibile, l'uso delle risorse finanziarie avviene perlomeno conformemente ai criteri «della parsimonia [e] dell'urgenza» (art. 5 cpv. 1 LGF), ovvero è adattato alla necessità, alla priorità e alla sostenibilità di ogni singolo compito da eseguire. Spese supplementari per l'adempimento di nuovi compiti o di compiti che sono già in corso di svolgimento sono sostenute solamente se il loro finanziamento è interamente assicurato dalle risorse finanziarie disponibili. Così facendo, l'equilibrio finanziario può essere mantenuto nel tempo senza aver bisogno di mettere in atto misure di austerità, le quali sono generalmente finalizzate al contenimento della spesa pubblica durante uno o più periodi di esercizio contabile.

Da ultimo, ma non per importanza, la gestione delle finanze cantonali è *in primis* effettuata per mezzo del controllo della spesa pubblica – anche ai sensi della sua “legalità” come prescritto dall’art. 93 cpv. 3 Cost. GR e puntualizzato dall’art. 8 LGF – e quindi mediante il contenimento della sua crescita nel corso del tempo. A tal proposito è tra l’altro prestata particolare attenzione a tutte quelle circostanze finanziarie che possono avere un effetto espansivo sulla spesa totale (come previsto dagli artt. 37 e 38 OGFC). Un aumento delle imposte cantonali con lo scopo di compensare la crescita della spesa nel tempo è considerato come *ultima ratio*. Eventuali tagli alla spesa pubblica sono eseguiti con oculatezza e in modo mirato sulla base di priorità definite anche a livello politico. Una crescita temporale ma moderata e contenuta della spesa pubblica è tuttavia ammissibile, anzi persino auspicabile, se questa è l’espressione di una priorità politica.

Cooperazione e coordinamento tattico

Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, la politica finanziaria adottata dal Cantone dei Grigioni non è fine a sé stessa, bensì contribuisce al conseguimento di quegli obiettivi orientati verso il promovimento “del benessere e della comune prosperità” sul territorio cantonale (art. 75 Cost. GR)³, la cui natura è tra l’altro simile ma non identica a quella degli «obiettivi politici e [del]le linee guida di ordine superiore» emanati periodicamente dal Gran Consiglio ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 Cost. GR.⁴ Con questi obiettivi e linee guida, il Gran Consiglio stabilisce infatti il campo di azione del Governo e definisce così le condizioni quadro per l’elaborazione – a livello politico e strategico – sia del programma governativo che del piano finanziario.⁵ A tale riguardo, l’art. 60 cpv. 1 della Legge sul Gran Consiglio (LGC; CSC 170.100) auspica la cooperazione tra Gran Consiglio e Governo. Pur salvaguardando «le competenze dei singoli organi» (art. 60 cpv. 3 LGC), le rispettive basi concettuali sono pertanto «elaborate e utilizzate in comune e le pianificazioni [sono] coordinate dal punto di vista del contenuto» (art. 60 cpv. 2 LGC). Il Gran Consiglio, per esempio, formula gli «obiettivi politici e [le] linee guida di ordine superiore prima di ogni periodo di pianificazione» quadriennale (art. 61 cpv. 1 LGC); il Governo elabora poi il programma governativo assieme al piano finanziario valido per il medio termine, facendo comunque riferimento anche agli stessi obiettivi e linee guida (art. 61 cpv. 2 LGC).

Oltre al programma governativo, il Governo elabora dunque un piano finanziario per ogni periodo di quattro anni (art. 9 e 35 cpv. 1 LGF)⁶, considerando pure le disposizioni dell’art. 1 OGFC. Gli obiettivi e le linee guida del Gran Consiglio permettono al Governo di impostare l’orientamento strategico della politica finanziaria cantonale, ovvero di definire la tattica da adottare in occasione della pianificazione

³ Cfr. CH. RATHGEB – U. BRASSER – A. PESENTI, *Die finanzpolitischen Richtwerte zur Steuerung ...*, cit., pp. 113-114.

⁴ Un elenco esaustivo di questi obiettivi e linee guida è consultabile in *Botschaft Regierungsprogramm und Finanzplan 2021-2024*, cit., pp. 424-425.

⁵ Cfr. per esempio ivi, pp. 426-540.

⁶ Un piano finanziario elaborato di recente è quello relativo al periodo 2021-2024; cfr. ivi, pp. 478-540.

dei compiti e delle finanze per il medio termine. In altre parole, i compiti di interesse pubblico sono pianificati e ripartiti su un periodo di quattro anni in base a un ordine preciso e orientato sulla base delle priorità stabilite a livello politico, tenendo ugualmente conto delle rispettive esigenze finanziarie (art. 62 cpv. 1 LGC).

Non appena l'elaborazione del piano finanziario da parte del Governo è conclusa (art. 46 Cost. GR), il Gran Consiglio prende conoscenza del suo contenuto, senza però prendere delle decisioni al riguardo (art. 35 cpv. 3 LGF). Quest'ultimo dispone tuttavia della sovranità in materia "budgetaria" e prende perciò delle decisioni in merito al preventivo relativo a ciascun periodo di esercizio contabile annualizzato (nel rispetto soprattutto degli artt. 16, 17 e 35 Cost. GR); il Gran Consiglio può inoltre assegnare incarichi aggiuntivi al Governo (art. 34 cpv. 3 Cost. GR), per esempio, con lo scopo di «portare avanti le pianificazioni e per il coordinamento contenutistico» (art. 64 cpv. 2 LGC). Il Gran Consiglio rimane dunque in stretto contatto con il Governo anche durante ciascun periodo di esercizio contabile, vegliando così sul suo operato affinché i compiti di interesse pubblico siano eseguiti almeno secondo l'ordine di priorità stabilito a livello politico ai tempi della pianificazione, in modo efficace e finanziariamente sostenibile.

Il piano finanziario è uno strumento molto importante per la gestione finanziaria, che non deve essere confuso con il piano integrato dei compiti e delle finanze. Al fine di garantire una correlazione adeguata tra compiti e finanze, il piano finanziario è rielaborato ogni anno nell'ottica di una pianificazione continua (art. 62a LGC). Questa rielaborazione è messa in atto dal Governo nel contesto del preventivo annuale (in conformità agli artt. 5 cpv. 2 e 10 cpv. 1 LGF) e considera, tra le altre cose, l'evoluzione aggiornata delle spese e dei ricavi totali come pure il grado di copertura finanziaria di ogni prestazione da fornire per ciascun compito da eseguire in linea con le aspettative del Gran Consiglio durante l'anno di esercizio preso in esame e durante i tre anni successivi (artt. 2 e 3 OGFC).⁷

Con l'intento di ripartire al meglio i compiti da eseguire e le rispettive disponibilità finanziarie nel medio termine, il Gran Consiglio definisce infatti «la struttura dei gruppi di [prestazione o di] prodotti per ogni periodo di pianificazione» quadriennale (art. 62 cpv. 2 LGC).⁸ Allo stesso tempo, mediante la definizione degli effetti da produrre efficacemente in seno a ciascun gruppo di prestazione (art. 63 cpv. 1 LGC), esso indica al Governo l'orientamento delle prestazioni da fornire durante il medesimo periodo di pianificazione. Le risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione delle prestazioni previste per ogni gruppo di prestazione sono però deliberate annualmente dal Gran Consiglio nel quadro del preventivo, ai sensi degli artt. 18 e 36 cpvv. 1 e 2 LGF.

Efficacia e sfide

L'elaborazione del preventivo annuale serve a concretizzare l'orientamento strategico della politica finanziaria messa in atto dal Cantone dei Grigioni, nonché a provvedere

⁷ Un esempio recente al riguardo è rappresentato dal preventivo elaborato per il periodo di esercizio contabile del 2021; cfr. *Botschaft Budget 2021*, Kanton Graubünden, pp. 113-340.

⁸ Per un esempio concreto al riguardo cfr. *ivi*, pp. 367-386.

affinché una correlazione adeguata tra i compiti e le condizioni finanziarie necessarie per il loro adempimento sia garantita a breve termine. Questo tipo di elaborazione – per quanto legittima e utile sia – rappresenta tuttavia una vera e propria sfida per l'apparato cantonale. Uno dei motivi all'origine di ciò è da ricondurre a quei desideri e bisogni in materia di finanza pubblica che per natura sono incontrollabili e possono quindi influire direttamente sulla propensione alla spesa pubblica tanto in periodi di congiuntura economica favorevole quanto in periodi di congiuntura economica sfavorevole. Per questo motivo è necessaria l'introduzione di restrizioni istituzionali *ad hoc*. Alcune di queste restrizioni sono rappresentate dai cosiddetti “valori indicativi di politica finanziaria”.⁹ Questi valori indicativi “alla grigione” sono aggiornati e stabiliti dal Gran Consiglio ogni quattro anni assieme all'allestimento del piano finanziario (art. 35 cpv. 2 LGF). Essi non sono altro che dei riferimenti quantitativi per tipo di spesa stabiliti dal Gran Consiglio, in base ai quali il Governo si orienta soprattutto per l'elaborazione del preventivo annuale. I valori indicativi adottati dall'apparato cantonale aiutano pertanto a concretizzare l'orientamento strategico della politica finanziaria a breve termine, come pure a rendere più probabile il raggiungimento di quegli obiettivi volti al promovimento del benessere e della comune prosperità a medio termine.¹⁰

Con l'introduzione dei valori indicativi di politica finanziaria, la gestione delle finanze cantonali è razionalmente disciplinata secondo un approccio dall'alto verso il basso, ovvero dal Gran Consiglio al Governo e, in un modo o nell'altro, è resa conforme almeno «ai principi della legalità, dell'equilibrio della gestione finanziaria, della parsimonia, dell'urgenza [e] dell'economicità», come del resto è anche sancito dall'art. 5 cpv. 1 LGF. In altre parole, i valori indicativi di politica finanziaria permettono di contenere la propensione alla spesa e quindi di ridurre meccanicamente la possibilità di aumentare la spesa pubblica in modo eccessivo durante l'elaborazione del preventivo annuale.

A tale proposito è cionondimeno opportuno ricordare che i disavanzi di esercizio sono ad ogni modo ammessi durante i periodi di recessione economica, ma è generalmente difficile che, senza l'introduzione dei valori indicativi di politica finanziaria, questi stessi disavanzi siano compensati come dovuto con degli avanzi di esercizio durante i periodi di espansione economica. I valori indicativi di politica finanziaria permettono dunque di consolidare nel tempo la sostenibilità delle finanze cantonali. Stabilendo a livello istituzionale il volume massimo di spesa pubblica da sostenere durante ciascun periodo di esercizio contabile, la disciplina finanziaria è rafforzata come pure l'efficacia della politica finanziaria confermata.¹¹

⁹ Per ulteriori approfondimenti al riguardo si vedano *Botschaft Regierungsprogramm und Finanzplan 2021–2024*, cit., pp. 509–519 e CH. RATHGEB – U. BRASSER – A. PESENTI, *Die finanzpolitischen Richtwerte zur Steuerung* ..., cit., pp. 113–119.

¹⁰ I recenti risultati ottenuti dall'attuazione della politica finanziaria cantonale sono presentati e analizzati anche in CH. RATHGEB – U. BRASSER – A. PESENTI, *Die finanzpolitischen Richtwerte zur Steuerung* ..., cit., pp. 110–113.

¹¹ Una valutazione rigorosa dell'efficacia dei valori indicativi di politica finanziaria è stata effettuata in URS MÜLLER, *Die finanzpolitischen Richtwerte – eine finanzwirtschaftliche Beurteilung*, ikonomix, Basel, 21. Oktober 2019, pp. 15–29.

Nel confronto con le altre realtà cantonali, le restrizioni istituzionali adottate dal Cantone dei Grigioni sotto forma di valori indicativi di politica finanziaria si contraddistinguono per le loro caratteristiche *sui generis*.¹² Per esempio, esse non sono regolate dalle leggi cantonali e sono quindi libere da vincoli legali. Non sussiste infatti alcun obbligo legale che costringa l'apparato cantonale ad agire entro i limiti previsti dagli stessi valori indicativi; non sono inoltre previste sanzioni per il mancato rispetto di uno o più valori indicativi nel corso del tempo. Deve tuttavia essere messo in evidenza che tali valori indicativi sono ben radicati nel processo politico in materia di finanza pubblica e godono perciò di un ampio consenso sia da parte del Gran Consiglio che del Governo.¹³ Entrambi gli organi agiscono così “spontaneamente” nel pieno rispetto dei valori indicativi di politica finanziaria, e ciò è poi di regola verificato nell'ambito del preventivo annuale (art. 2 cpv. 2 lit. b OGFC).¹⁴ Benché questi valori indicativi siano anzitutto orientati al preventivo, spetta al rispettivo consuntivo annuale ai sensi dell'art. 11 LGF stabilire se le finanze cantonali siano effettivamente in equilibrio e se quest'ultime si sviluppino in linea con i valori indicativi di politica finanziaria durante il periodo di esercizio contabile annualizzato preso in esame.¹⁵

Conclusione

Il diritto finanziario del Cantone dei Grigioni costituisce una base solida per l'orientamento strategico della politica finanziaria cantonale. L'efficacia di questo tipo di politica è però anche da ricondurre al suo coordinamento tattico. Il Governo, infatti, elabora e pianifica la gestione finanziaria in maniera coordinata con il Gran Consiglio, promuovendo in tal modo la sostenibilità delle finanze cantonali. Attuare una politica finanziaria sostenibile, tuttavia, non significa unicamente operare in condizioni di equilibrio finanziario, ma anche riconoscere precocemente le tendenze e gli sviluppi delle finanze cantonali almeno nel medio termine come pure i rischi e i benefici corrispondenti, nonché esaminare periodicamente i compiti di interesse pubblico sulla base dei criteri della necessità, dell'efficacia e delle rispettive esigenze finanziarie. Operando in questo modo, qualsiasi sfida posta dallo stato di salute delle finanze cantonali può essere affrontata e superata con successo.

¹² Cfr. CH. RATHGEB – U. BRASSER – A. PESENTI, *Die finanzpolitischen Richtwerte zur Steuerung ...*, cit., p. 113 e pp. 119-120.

¹³ Il recente dibattito sul piano finanziario per il periodo 2021-2024 in seno al Gran Consiglio assume una certa rilevanza al riguardo; cfr. *Grossratsprotokoll Februar 2020*, Kanton Graubünden, n. 4 | 2019/2020, pp. 607-627.

¹⁴ Cfr. per esempio *Botschaft Budget 2021*, cit., p. 75.

¹⁵ L'attuale consuntivo di riferimento è quello per il periodo di esercizio contabile del 2020; cfr. *Botschaft Jahresrechnung 2020*, Kanton Graubünden, pp. 75-314.

